

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e tutela delle vittime di reati”

On.li Edmondo Cirielli, Giorgia Meloni, Fabio Rampelli,
Ignazio La Russa, Pasquale Maietta, Gaetano Nastro, Marcello Tagliatela, Achille
Totaro, Walter Rizzetto

Onorevoli colleghi!

Negli ultimi anni il problema della sicurezza si è posto all'attenzione dei cittadini come uno dei più sentiti.

Ciò è dovuto, innanzitutto, al rapido dilagare della criminalità, che negli ultimi 10 anni ha subito una crescita esponenziale, legata a diversi fattori, ma anche ad un progressivo degrado morale che crea, in una sorta di circolo vizioso e perverso, le condizioni ottimali in cui un ambiente criminale può fiorire e prosperare.

I furti negli appartamenti, in forte calo negli ultimi venti anni, stanno di nuovo crescendo negli ultimi due anni, mentre le rapine in abitazione, con violenza o minaccia ai proprietari, nel 2013 sono state 3.619, con una crescita vertiginosa nel decennio (+195,4%) e un incremento del 3,7% solo nell'ultimo anno.

I dati testimoniano, inoltre, una presenza consistente di stranieri sulla scena del crimine. Nell'ultimo anno tra i denunciati a piede libero gli stranieri sono il 54,2% (8.627 persone), tra gli arrestati il 62% (4.112: +31,4% solo nell'ultimo anno), tra i detenuti il 42,3% (1.493).

E l'aumento dei reati che turbano la quiete domestica porta a un aumento della percezione di allarme sociale da parte delle famiglie, passata dal 27,1% nel 2010 al 30% nel 2014.

I dati rilevati dal Censis nel 2014 segnano certamente i preoccupanti effetti di una crisi economica che attanaglia il nostro Paese ormai da troppi anni, ma ci danno anche il quadro esatto dei danni provocati, da un lato, dai provvedimenti svuota-carceri degli ultimi Governi di centro-sinistra, con l'appoggio(purtroppo) di parte del centro-destra e, dall'altro, della inarrestabile e incontrollata ondata di immigrazione (nel cui quadro si movimentano anche persone già dedite in patria o successivamente coinvolte in attività criminose) che sta travolgendo l'Italia; le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: il crescere dell'allarme sociale corrisponde allo **sbriciolamento del concetto della certezza della pena e della sicurezza in Italia.**

Quanto al primo aspetto i Governi degli ultimi anni, invece di lavorare su sicurezza, legalità e certezza della pena, hanno affrontato l'atavico problema del sovraffollamento carcerario, che certamente esiste e rappresenta una delle maggiori criticità che insistono sul nostro sistema carcerario e configgono con il rispetto che si deve ai principi di protezione dei diritti umani, con palliativi che, lungi dal garantire le esigenze di Giustizia dei Cittadini, si sono trasformati in amnistie e "indultini" con l'effetto pericoloso di vanificare gli effetti della Giustizia penale, scardinando il sistema punitivo e della sicurezza in un momento non certo facile per l'Italia.

Nel complesso, l'investimento su misure alternative alla detenzione, come la liberazione anticipata, sganciata da qualsiasi percorso di rieducazione in ambito penitenziario, denota il perseguimento di finalità di mera politica carceraria e non obiettivi alti di reinserimento e di rieducazione; evidenzia come gli ulteriori interventi sui meccanismi di disattivazione dell'esecuzione in carcere della pena - quali l'accesso alle misure alternative anche per i pluri-recidivi, l'anticipazione dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata ai sensi dei nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 656 c.p.p., o la liberazione anticipata "extralarge" - rischiano di tradursi in pericolosi meccanismi di disattivazione dell'effettività della pena, ossia di vera e propria impunità.

Le riforme del sistema carcerario intervenute in questi anni hanno poi consentito, in particolare, l'eliminazione dell'irrigidimento del sistema di esecuzione penale e processuale per i plurirecidivi, previsto dalla legge ex-Cirielli del 2005.

Insomma l'emergenza carceraria non può e non deve essere fronteggiata con provvedimenti che servono esclusivamente a svuotare le strutture per brevi periodi!

Il 95% dei detenuti, peraltro, è in carcere per produzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni, furti reiterati, pertanto, non si avrebbero grandi effetti, come stanno dimostrando i dati sulla criminalità nel nostro Paese, finendo solo per favorire coloro che sono già dediti professionalmente al crimine.

Nessun intervento serio, invece, sulla custodia cautelare, vera emergenza nazionale, che ad oggi viene applicata sulla base di congetture e teoremi investigativi, senza evidenze processuali; nessuna azione di contrasto dell'immigrazione clandestina che, invece, rischia di essere agevolata con la cancellazione del reato; nessun investimento nelle infrastrutture, rendendo agibili i penitenziari ancora inutilizzati e costruendone di nuovi fino a coprire il reale fabbisogno dello Stato; nessuno sblocco del *turn over* per la polizia penitenziaria, ormai al collasso!

La sicurezza non può essere valutata alla stregua di uno dei tanti costi da tagliare, ma va considerata quale preziosa risorsa da sostenere e valorizzare.

È da queste considerazioni che nasce la presente proposta di legge che, con una serie di interventi sul complesso sistema penale nazionale, accomunati dall'intento di rafforzare e innalzare il livello di sicurezza dei cittadini, si propone, da un lato, di arginare gli effetti devastanti dei recenti provvedimenti svuota-carceri, in particolare, in materia di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari e pene alternative alla detenzione e dall'altro di prevedere l'aumento dei limiti edittali, soprattutto nel minimo, per alcuni reati contro il patrimonio, dalla truffa all'usura, dall'estorsione alla violenza a pubblico ufficiale, esclusi dall'esame del Parlamento che, invece, ha opportunamente previsto l'aumento delle pene edittali per i delitti di furto in abitazione, scippo e rapina.

Si interviene poi sul reato di travisamento in occasioni di manifestazioni, elevato al rango di delitto per una tutela concreta e sempre più necessaria dell'ordine pubblico e sulla necessità di restituire dignità alla vittima del reato stabilendo un principio generale di tutela e impegnando le autorità dello Stato a garantire assistenza e sostegno alle persone offese.

Infine, avendo a cuore il destino della nostra Repubblica e la sicurezza dei suoi cittadini, sempre più seriamente minacciata dal rischio di atti di terrorismo, la presente iniziativa legislativa prevede nuove ipotesi di revoca della cittadinanza concessa agli stranieri, nella convinzione che al centro del patto di cittadinanza ci siano innanzitutto i doveri e, in primo luogo, il dovere di lealtà verso chi ha accolto generosamente i nuovi venuti, come anche il dovere di rispetto nei confronti dei più importanti beni tutelati dal diritto penale; nonché una nuova procedura di concessione del visto di ingresso nel territorio dello Stato agli stranieri che abbiano preventivamente rilasciato una dettagliata dichiarazione circa la propria "storia penale" e la tendenza a delinquere, con particolare attenzione agli atti di terrorismo internazionale.

Nel dettaglio, l'articolato normativo prevede modifiche al:

1. Codice di procedura penale:

- a. Modifiche sulla disciplina delle misure cautelari volte a rafforzare i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari e sottrarre la valutazione dei presupposti alla discrezionalità del Magistrato.

Con l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 274 c.p.p. si prevede, infine, l'applicazione delle misure cautelari nell'ulteriore caso di flagranza e quasi-flagranza di reato di cui all'articolo 380 del medesimo codice per

evitare che chi delinque, nonostante l'evidenza della prova, sia scarcerato dopo la commissione di gravi reati;

- b. Inserimento dei reati di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (Legge 22 maggio 1975, n. 152) e di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (immigrazione clandestina) - trasformato da contravvenzione in delitto - tra le ipotesi contemplate nell'articolo 380 c.p.p. con arresto obbligatorio in flagranza di reato;

Contestualmente la fattispecie di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è stata elevata al rango di delitto con la previsione di una speciale aggravante nelle ipotesi in cui il soggetto sia trovato in possesso di una cosiddetta «arma impropria», adeguandola così alla sua effettiva pericolosità sociale. È inoltre stata prevista una circostanza aggravante speciale del reato di danneggiamento se il fatto è commesso durante manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e l'autore indossa qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento;

- c. Previsione, in caso di patteggiamento, della consultazione delle persone offese e della corresponsione in loro favore di un'adeguata provvisoria, al cui pagamento è condizionata la stessa applicazione della pena su richiesta;
- d. Eliminazione del meccanismo dell'esecuzione anticipata del beneficio della liberazione anticipata di cui ai nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 656 c.p.p. (introdotti con Legge 94/2013 di conversione del d.l. 1 luglio 2013, n. 78);
- e. Riduzione da tre anni ad un anno del limite di pena per la sospensione della pena (al fine di renderla compatibile con la corrispondente modifica apportata all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale);
- f. Ripristino del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore ai tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena, per i soggetti condannati pluri-recidivi.

2. Codice penale:

- a. Introduzione dei nuovi articoli 187-bis, ter e quater in materia di risarcimento delle vittime dei reati da parte dello Stato, affinché non siano i Cittadini a pagare il fallimento del sistema rieducativo italiano e sia

assicurata maggiore dignità alla Vittima del reato stabilendo un principio generale di tutela e impegnando le autorità dello Stato a garantire assistenza e sostegno alle persone offese;

- b. Scorporo del reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale di cui all'articolo 336 in due fattispecie autonome e innalzamento delle relative pene edittali;
- c. Innalzamento delle pene edittali per gli odiosi reati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo;
- d. Innalzamento della pena edittale per il reato di rapina in abitazione;
- e. Innalzamento delle pene edittali per il reato di estorsione, con conseguente esclusione della fattispecie dall'applicazione del patteggiamento;
- f. Innalzamento delle pene edittali per il reato di truffa aggravata, con conseguente esclusione della fattispecie dal nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che esclude la punibilità per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (Legge n. 67/2014);
- g. Innalzamento della pena edittale nel minimo per il reato di usura.

3. Ordinamento penitenziario:

- a. Innalzamento da dieci a venti anni del periodo di pena che il condannato alla pena dell'ergastolo deve avere già espiato per poter accedere ai permessi premio;
- b. Riduzione da tre ad un anno della pena detentiva inflitta per accedere all'affidamento al servizio sociale, di modo che potranno essere ammessi all'affidamento solo i condannati per reati lievi;
- c. Soppressione della disposizione che prevede che, ai fini dell'affidamento ai servizi sociali, si possa prescindere del tutto dall'osservazione di personalità ove il condannato, dopo la commissione del reato, abbia tenuto comportamento tale da permettere una prognosi favorevole sulla idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo;
- d. Riduzione da quattro a due anni della pena detentiva inflitta per accedere alla detenzione domiciliare;

- e. Riduzione da due anni ad un anno del limite di pena massimo previsto per la concessione della detenzione domiciliare qualora non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'affidamento in prova e la misura alternativa in esame si ritenga adeguata ad escludere il pericolo di recidiva;
- f. Attribuzione all'Ufficio esecuzione penale esterna del compito di monitorare la misura della detenzione domiciliare, imponendo anche l'obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa;
- g. Previsione che la semilibertà sia concedibile qualora il condannato abbia scontato almeno fino ai due terzi della pena (attualmente essa è concedibile dopo aver scontato metà della pena) e nei casi più gravi, qualora il condannato abbia scontato fino ai tre quarti della pena, anziché fino ai due terzi come attualmente previsto;

4. Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146 in materia di riduzione controllata della popolazione carceraria:

- a. Eliminazione della liberazione anticipata speciale (c.d. "extralarge") che prevede la possibilità (fino al 22 febbraio 2016) di detrazione di 75 giorni di pena per semestre, anziché 45 giorni.

5. Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309):

- a. Ripristino della disciplina normativa antecedente alla modifica approvata con il secondo provvedimento c.d. "svuota-carceri" del Governo Letta (Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146) che ha reso autonoma fattispecie di reato quella che fino ad allora costituiva circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti, producendo l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità (es. il piccolo spaccio), con un impatto deleterio sugli ingressi in carcere considerando che, come si legge nella stessa relazione illustrativa del decreto-legge, *«al 26 luglio 2013 su 23.683 detenuti imputati ben 8.486 erano ristretti per violazione della legge stupefacenti e che, su 40.024 detenuti condannati, ben 14.970 stavano scontando pene inflitte per lo stesso tipo di reati»*.

La norma ha, di fatto, vietato l'arresto in caso di "piccolo spaccio", consentendo ai pusher di spacciare impunemente e frustrando l'operato di

forze dell'ordine e magistrati, con il rischio più che concreto di trasformare alcune zone delle nostre città in ghetti.

6. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di immigrazione:

- a. Previsione della concessione del visto di ingresso nel territorio italiano allo straniero che abbia preventivamente compilato un modulo informativo, sul modello di quello previsto dall'«*Immigration and nationality act*» americano, che preveda dettagliate dichiarazioni sulla sua “fedina penale” e sul suo coinvolgimento in atti di terrorismo. L'attestazione di false dichiarazioni, punita con la reclusione da 1 a 5 anni, comporterà l'arresto obbligatorio e l'espulsione dello straniero dal territorio italiano, previa espiazione della pena detentiva in Italia se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati per l'esecuzione della sentenza penale italiana all'estero; nonché il diniego di concessione del visto di ingresso per i successivi cinque anni. I dati forniti miglioreranno la capacità del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) di monitorare e più accuratamente ed efficacemente identificare i viaggiatori che comportano un rischio potenziale per la sicurezza della patria.

7. Assunzioni straordinarie nel Comparto Difesa e Sicurezza, sia per far fronte alla esigenza di sicurezza pubblica da più parti invocata, sia per affrontare le ormai note criticità delle carceri italiane, consentendo altresì la messa in funzione delle strutture già esistenti e non operative per mancanza di personale.

8. Disposizioni in materia di acquisto e revoca della cittadinanza:

- a. Previsione che l'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana debba contenere anche un impegno del richiedente a non compiere atti criminali o di terrorismo.
- b. Previsione della revoca della cittadinanza italiana agli stranieri con doppia nazionalità condannati per gravi delitti con finalità di terrorismo, in caso di condanna passata in giudicato alla pena non inferiore ad anni 5 di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria o, ancora, in caso di false dichiarazioni per il rilascio del visto di ingresso nel territorio dello Stato di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 4, T.U. immigrazione. La revoca della cittadinanza comporta l'espulsione nel Paese di origine del condannato, previa espiazione della pena detentiva in Italia se non

sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati per l'esecuzione della sentenza penale italiana all'estero.

9. Disposizioni in materia di procedure per l'attribuzione della qualifica di rifugiato:

- a. Riduzione dei tempi sia della procedura di esame della domanda, che delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato, con la soppressione del ricorso in Appello (art. 12);
- b. Previsione della revoca dello *status* di rifugiato quando il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale per taluno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p., nell'ambito dei quali è stata, altresì, inserita la nuova autonoma fattispecie di aggressione a pubblico ufficiale (art. 11).

10. Delega al Governo per l'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione presso le Procure italiane.

11. Istituzione del Registro pubblico delle moschee e disposizioni in materia di imam:

- a. Istituzione del Registro pubblico delle moschee, da disciplinare nel dettaglio mediante apposito regolamento governativo;
- b. Previsione dell'obbligo dell'uso della lingua italiana durante i sermoni;
- c. Previsione dell'obbligo da parte degli imam o di chiunque voglia fare la guida spirituale all'interno delle moschee o di altri luoghi, anche occasionalmente, adibiti al culto, di comunicarlo alla prefettura competente per territorio.

12. Disposizioni in materia di presenza delle popolazioni nomadi nel territorio italiano:

- a. Previsione del limite di sei mesi per la permanenza all'interno delle aree di sosta, salvo l'allontanamento forzato;
- b. Rinvio alle norme comunali per la disciplina a) delle modalità per l'utilizzo dell'area di sosta assegnata, con la previsione del pagamento di una tassa di stazionamento come corrispettivo per l'erogazione dei servizi nel campo; b) della costituzione di un comitato di gestione al quale sono affidati i compiti di cura del campo, di vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari, di verifica delle condizioni di sicurezza del campo e di promozione di interventi per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei

minori di età; c) delle fattispecie che comportano l'allontanamento dal campo.

Solo intervenendo su questi temi si potrà dare una prima risposta ad un'esigenza di sicurezza e legalità da più parti richiesta e su cui, purtroppo, si continua solo a fare demagogia, confondendo il tema della rieducazione e del reinserimento dei detenuti con provvedimenti "svuota carceri" che, di fatto, scaricano un'inefficienza dello Stato sui cittadini, sulle vittime e sulle nostre Forze dell'Ordine.

TITOLO I

Disposizioni in materia di certezza della pena e sicurezza pubblica

Art. 1

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fondate su circostanze di fatto», sono inserite le seguenti: «e su condotte concrete della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato»;
- b) al comma 1, lettera b) le parole: «si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga», sono sostituite dalle seguenti: «si è dato alla fuga, tenti di darsi alla fuga o abbia tentato di darsi alla fuga»;
- c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «sussiste il concreto e attuale pericolo», con le seguenti: «sussistono il concreto e attuale pericolo ed elementi di prova»;
- d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente le misure cautelari sono disposte nei confronti di chi sia stato colto in stato di flagranza di cui all'articolo 380 se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni».

2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Alla lettera h) le parole: «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo».
- b) Dopo la lettera *m-ter*), sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:
«*m-quater*) reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 10-bis del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286.
m-quinquies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, l'articolo 5, commi due e tre, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal secondo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.».

3. All'articolo 407, secondo comma, lettera a), numero 2) del codice di procedura penale dopo le parole: «delitti consumati o tentati di cui agli articoli» aggiungere le seguenti parole: «336, primo comma.».

4. All'articolo 444, il secondo comma, primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, sentite le persone offese, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Il giudice condanna l'imputato al pagamento di una adeguata provvisoria a favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all'effettiva corresponsione della predetta provvisoria.».

5. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono soppressi;
- b) Sostituire il comma 5 con il seguente comma: «5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a un anno o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo

ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47,47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.»

c) Al comma 9 è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«*b-bis*) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.».

Art. 2

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 187 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 187-bis. – (*Risarcimento da parte dello Stato*). – Il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato è risarcito dallo Stato quando il fatto sia stato commesso da persona che sia stata:

- a) liberata per la concessione dell'amnistia, dell'indulto, della grazia, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena nei cinque anni successivi all'applicazione del beneficio;
- b) ammessa a una misura alternativa alla detenzione durante l'esecuzione della misura;
- c) ammessa al permesso o ad altro beneficio penitenziario che comporti il godimento di libertà durante l'esecuzione della pena.

Lo Stato provvede al risarcimento del danno ai sensi del primo comma quando la persona danneggiata abbia agito in giudizio contro il colpevole e le persone civilmente responsabili e sia rimasta, anche in parte, insoddisfatta.

Lo Stato recupera dal colpevole e dalle persone civilmente responsabili le somme erogate ai sensi del presente articolo.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

ART. 187-ter. Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa della persona offesa da reato e del danneggiato che intenda costituirsi parte civile, nonché nel processo civile per le stesse persone, previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nei casi indicati dal precedente articolo 187-bis del codice penale, è assicurato a tutti senza tenere conto dei limiti di reddito previsti dal citato testo unico.

ART. 187–quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’utilizzo, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio, delle somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del codice penale e delle leggi penali speciali.».

2. L’articolo 336 del codice penale è così sostituito dai seguenti articoli:

« ART. 336 (*Violenza a un pubblico ufficiale*). Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

ART. 336-bis (*Minaccia a un pubblico ufficiale*). La pena è della reclusione da tre a otto anni, se il fatto di cui al precedente articolo è commesso con minaccia.

La pena è della reclusione da 6 mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al comma 1 a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa».

3. All’articolo 609-bis del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni.» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni.».

4. All’articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al primo comma le parole: «da sei a dodici anni.» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quattordici anni.»;
- b) Al secondo comma le parole: «da sette a quattordici anni.» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a sedici anni.».

5. All'articolo 609-octies, secondo comma, del codice penale le parole: «da sei a dodici anni.» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quattordici anni.».

6. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al terzo comma, il numero 3-bis) è soppresso;

b) Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

«3-bis) La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.500 a euro 4.500 se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.»

7. All'articolo 629 del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni e con la multa da euro 2.000 a euro 6.000.».

8. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale aggiungere, infine, le seguenti parole: «La pena è della reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni.

Per i reati di cui al secondo e terzo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

9. All'articolo 640, secondo comma, del codice penale le parole: «da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con la multa da euro 908 a euro 2.000».

10. All'articolo 644, primo comma, del codice penale le parole: «da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e con la multa da euro 7.000 a euro 40.000».

Art. 3

(Disposizioni in materia di ordinamento penitenziario)

1. All'articolo 30-ter, comma 4, lettera d) della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».

2. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

b) Il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole: : «non superiore a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due anni»;

b) Al comma 1-bis, le parole: : «non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a un anno»;

c) Al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l'ufficio esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa.».

4. All'articolo 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, di almeno tre quarti di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di due terzi della pena.»

Art. 4

(Disposizioni in materia di riduzione controllata della popolazione carceraria)

1. L'articolo 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 10 è soppresso.

Art. 5

(Modifiche al T.U. stupefacenti)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 73, comma 5 è sostituito dal seguente comma:

«5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità è quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di

lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;

b) all'articolo 94, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

«4-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.»

Art. 6

(Modifiche al processo penale minorile)

1. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» sono soppresse.

Art. 7

(Assunzioni straordinarie nel Comparto Difesa e Sicurezza)

1. Il comma 1 dell'articolo 16-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'ondata di flussi migratori, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 20.000 unità del Comparto Difesa e Sicurezza, equamente distribuiti tra Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2017 e 2018 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attraverso lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 31 ottobre 2010. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui,

all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2016 e 2017.».

TITOLO II

Disposizioni in materia di immigrazione e terrorismo

Art. 8

(Modifiche al T.U. immigrazione)

1. All'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che attesti, sotto la propria responsabilità:

- a. di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per violazione delle disposizioni in materia di armi e stupefacenti o per un delitto di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
- b. di non essere coinvolto o di non essere stato coinvolto in attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo e di non essere in contatto con persone aderenti o contigue a gruppi terroristici;
- c. di non essere stato espulso o rifiutato dallo Stato italiano o da qualunque altro Stato.

La falsa dichiarazione relativa all'attestazione di cui al comma precedente è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.

In ogni caso, l'attestazione di false dichiarazioni di cui al comma 1 comporta l'arresto obbligatorio e l'espulsione dello straniero dal territorio italiano, previa espiazione della pena detentiva, se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati; nonché il diniego di concessione del visto di ingresso per i successivi cinque anni.

Lo straniero deve altresì dichiarare di impegnarsi, per la durata del periodo di permanenza nel territorio italiano, a riconoscere e rispettare la Carta costituzionale, a non compiere atti di violenza, criminali, di istigazione all'odio razziale o religioso.

La violazione degli impegni di cui al comma precedente comporta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e del Ministro della Giustizia, sono disciplinate le procedure e modalità di attestazione di cui ai precedenti commi, individuando l'ente preposto a svolgere tali attività.

Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di cui agli articoli 5 e 9 del presente testo unico, nonché allo straniero che faccia domanda di protezione internazionale.».

2. L'articolo 10-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente comma: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.».

Art. 9

(Modifiche alla Legge sulla cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo l'articolo 12 è aggiunto, infine, il seguente articolo:

«12-bis – Costituiscono motivo di revoca della cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza, i seguenti motivi:

- 1) sussistenza di una della fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) della presente legge;
- 2) condanna passata in giudicato alla pena non inferiore ad anni cinque di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria;
- 3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

La revoca della cittadinanza ai sensi del presente articolo comporta l'espulsione nel Paese di origine del condannato, previa espiazione della pena detentiva se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.».

- b) All'articolo 13, secondo comma, aggiungere , infine, le seguenti parole: «
dell'articolo 12-bis».

Art. 10

(Disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza)

1. All'articolo 1, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:

«g-bis) l'impegno a non compiere atti di violenza, criminali, di istigazione all'odio razziale o religioso nel territorio italiano;

g-ter) l'impegno a non compiere attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo nel territorio italiano.»

Art. 11

(Diniego dello status di rifugiato)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, le parole: «essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.» sono sostituite dalle seguenti: «avendo il pubblico ministero competente esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del medesimo codice di procedura.»

Articolo 12

(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento di protezione internazionale)

1. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle parole «tre mesi».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti parole: «dieci giorni», e le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle parole «venti giorni»;

b) il comma 9 è sostituito con il seguente comma: «Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.

Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale.».

Articolo 13

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie ai fini della istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione presso le Procure.

Articolo 14

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e disposizioni in materia di imam)

1. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito presso il Ministero dell'Interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale.

2. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Nelle moschee e in qualunque altro luogo in cui si svolgono sermoni vi è l'obbligo dell'uso della lingua italiana.

4. Chi intende esercitare la funzione di imam o, comunque, di guida spirituale all'interno delle moschee o di altri luoghi, anche occasionalmente, adibiti al culto, è tenuto altresì a comunicare immediatamente l'inizio dell'attività alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto.

5. Chi già esercita le funzioni di cui al comma precedente è tenuto alla medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è punita con la reclusione fino a otto mesi e con la multa da ottocento a millecinquecento euro.

7. Per esigenze di pubblica sicurezza, il prefetto può in qualsiasi momento disporre ispezioni nelle moschee e in qualunque altro luogo, anche occasionalmente, adibito a culto.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure e modalità di attuazione della presente legge.

Articolo 15

(Disciplina sulla presenza delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o semi-nomade nel territorio italiano)

1. Ferma restando la competenza regionale in materia di interventi per le popolazioni nomadi e semi-nomadi, sono ammessi all'assegnazione di aree nei campi di sosta o di transito le persone nomadi e seminomadi:

- a) i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea in possesso di un documento idoneo ad attestare l'identità personale del titolare, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) gli stranieri in possesso di documenti idonei a comprovare il regolare soggiorno nel territorio dello Stato in base alla vigente normativa.

2. I Comuni, nel cui territorio insistono i campi di sosta o di transito, disciplinano con proprio regolamento:

- a) le modalità per l'ammissione all'area di sosta assegnata;
- b) le modalità di utilizzo dell'area di sosta assegnata, delle attrezzature e dei servizi presenti e le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi di utilizzo dell'area;
- c) la costituzione di un comitato di gestione al quale sono affidati i compiti di cura del campo, di vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari, di verifica delle condizioni di sicurezza del campo e di promozione di interventi per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minori di età. Al comitato partecipano dirigenti e funzionari designati dall'amministrazione comunale. Il Comitato effettua controlli periodici anche in collaborazione con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la polizia locale;
- d) le fattispecie che comportano l'allontanamento dal campo.

3. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, la permanenza all'interno delle aree di sosta è prevista per la durata massima di sei mesi. In caso di mancato rispetto di tale limite temporale è assicurato l'allontanamento forzato dal campo.